

Divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo e di realizzare palificate di qualsiasi tipo e materiale in aree di particolare pregio paesaggistico ambientale

T.R.G.A. Trento 16 ottobre 2023, n. 157 - Rocco, pres.; Tassinari, est. - Zucal (avv. Lorenzi) c. Comune di Romeno (Avv. distr. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale - Divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo e di realizzare palificate di qualsiasi tipo e materiale - Avvio di procedimento per impianto di viti a filare sostenute da pali in legno - Ordinanza ingiunzione di rimessa in pristino per lavori di trasformazione agricola.

(Omissis)

FATTO

1. Il signor Michele Zucal, odierno ricorrente, lavora nell'azienda agricola di famiglia avente sede a Romeno in alta Val di Non dedicandosi in special modo alla coltivazione di mele. In particolare egli è comproprietario unitamente al fratello delle pp. ff. 772/2 - 773/2 - 798/1 - 800/2 di totali mq 4056 in località Castellazzo C.C. Romeno - ampie distese prative note come "Pradiei" - ricadenti all'interno delle "Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale" introdotte con variante puntuale al Piano regolatore generale (PRG) approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 29 dicembre 2014. Tali aree, individuate nella cartografia con simbologia apposita (tratteggio puntinato rosso), risultano disciplinate dall'art. 45 bis alle Norme di attuazione (NdA) del PRG recante regole di utilizzo, sia di carattere edilizio che culturale, tese alla conservazione dei peculiari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei "Pradiei". L'anzidetta disciplina sancisce un regime specifico delle aree in questione "attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non danneggiare da un lato l'attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e dall'altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio". Nell'ambito di tali zone, inoltre, "sono vietate la realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale, salvo quelle in legno per il supporto di linee elettriche e di telecomunicazione, la posa di reti antigrandine, serre e tunnel sia a carattere permanente che stagionale, cave, discariche, depositi di terre e roccia provenienti da scavi".

2. Intendendo impiantare una varietà di vitigno a suo dire adeguata all'altitudine dei terreni di proprietà che si collocano a circa 1.000 metri di quota ma necessitante di pali di sostegno, il signor Zucal, con nota del 21 settembre 2017, rappresentava al Comune la necessità di provvedere ivi all'insediamento di "una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva" con "palificate in legno di castagno di altezza massima fuori suolo di 2 metri a sostegno di viti resistenti alle principali fitoterapie". Tuttavia la Commissione edilizia comunale riteneva la surriportata disciplina di tutela paesaggistica contenuta nel vigente strumento urbanistico primario preclusiva "per ogni tipologia di impianto agricolo" e che pertanto il relativo divieto doveva intendersi esteso anche all'iniziativa agricola prospettata dal ricorrente. Nondimeno, pur in assenza di qualsivoglia domanda ed autorizzazione, sulle precitate pp. ff. 772/2 e 773/2 e sulla frontistante p.f. 798/1 veniva realizzato in un primo momento un impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù, successivamente sostituito da "un impianto di viti a filare sostenuto da pali in legno sporgenti dal terreno di circa cm 180 a cui sono fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno". Il ricorso avverso l'ingiunzione prot. n. 1308 del 27 giugno 2019 con cui il Comune di Romeno ha ordinato la rimessa in pristino quanto alla pp. ff. 772/2 e 773/2 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 72 pubblicata il 25 maggio 2020 che - si rileva sin d'ora - è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5690 pubblicata il 9 giugno 2023. Con la citata pronuncia di primo grado questo Tribunale ha riconosciuto tanto la legittimità e la ragionevolezza dell'intervento di tutela paesaggistico-ambientale posto in essere dal Comune di Romeno con la variante al P.R.G. del 2014, quanto la legittimità dell'operato della medesima Amministrazione comunale nel disporre la rimessione in pristino delle particelle fondiarie di proprietà del ricorrente.

3. Nel frattempo, confermando di ritenere la coltura a "vigneto" dell'area agricola, realizzata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 45 bis delle vigenti Norme di attuazione del PRG, in contrasto con le disposizioni dettate dalla norma stessa, il Comune di Romeno, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento (cfr. nota del 14 gennaio 2021) e su conforme parere della Commissione edilizia comunale (cfr. parere del 25 marzo 2021) con ordinanza del 9 aprile 2021 ha ordinato la rimessa in pristino quanto alla p.f. 798/1.

4. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la suddetta ordinanza del 9 aprile 2021 è stata impugnata in principalità dal signor Zucal unitamente agli atti in

epigrafe indicati. Il Comune di Romeno ha peraltro presentato opposizione ai sensi dell'art. 10 del medesimo d.P.R., chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale di tale impugnativa. Ai sensi dell'art. 48 c.p.a. il signor Zucal si è quindi costituito in giudizio avanti a questo T.R.G.A. e, conseguentemente, il ricorso avverso l'ordinanza e gli atti suddetti risulta ora radicato in questa sede.

5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto già dedotti nel ricorso straordinario:

I. Illegittimità derivata

Con il primo ricorso è stato impugnato anche l'art. 45 bis delle NdA del PRG disciplinante le aree di particolare pregio paesaggistico ambientale assumendone il contrasto con la legge provinciale urbanistica e con il piano urbanistico provinciale non rientrando nei poteri dell'Amministrazione comunale, chiamata a disciplinare nel dettaglio le aree agricole, precludere determinate coltivazioni nell'ambito del territorio agricolo in modo da consentire ivi, come nel caso di specie, esclusivamente l'attività foraggera. In questo caso il PRG avrebbe dovuto qualificare l'area tra quelle a pascolo e non certo mantenere per la stessa una destinazione agricola con l'ulteriore e irragionevole previsione di impedire in via del tutto discriminatoria la possibilità di praticare determinate specie di coltura. In ogni caso – argomentava il ricorrente nella pendenza del predetto giudizio d'appello – qualora il Consiglio di Stato accogliendo tale impugnativa avesse dichiarato l'illegittimità della predetta disciplina contenuta nel PRG, l'illegittimità medesima si sarebbe ineludibilmente ripercossa anche sull'ingiunzione di demolizione che qui si impugna.

II. Violazione, in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 85 l.p. 15/2015, art. 78 l.p. 15/2015, artt. 123, 128, 129 134 l.p. 1/2008) erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere

Il provvedimento impugnato muove dal presupposto che l'attività di coltivazione, ed in particolare l'impianto di un vitigno, costituisca abuso edilizio in quanto comporterebbe *“la realizzazione di interventi e un cambio colturale espressamente vietati ed in tal senso assimilabile al cambio di destinazione d'uso con opere assoggettato a segnalazione certificato di inizio attività”*. Poiché non si tratta di mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante (in quanto non avviene tra categorie funzionalmente autonome in termini urbanistici ed essendo evidente la neutralità dal punto di vista dei carichi urbanistici del mutamento di destinazione d'uso in concreto effettuata), sarebbe illegittima l'ingiunzione impugnata, stante il mero cambio di coltura realizzato passando dall'attività prativa a quella agricola, non avendo espressamente imposto il regolatore comunale la coltura a prato dei fondi di cui trattasi. La tipologia di coltivazione posta in essere rimane pur sempre nella categoria delle attività agricole e – soprattutto – si tratta di profili attinenti lo *ius utendi* e non lo *ius aedificandi*. La messa a coltura di viti previa scarificazione del terreno con dei pali di sostegno assolutamente modesti costituisce un intervento *“libero”* totalmente indifferente sotto il profilo edilizio e non assoggettato né a SCIA, come pretende il Comune, e neppure a semplice comunicazione.

III. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 134 l.p. 1/2008) motivazione carente e insufficiente, travisamento della realtà conseguente eccesso di potere.

Qualora peraltro dovesse ritenersi che l'intervento proposto sia un intervento di mutamento di destinazione d'uso, l'Amministrazione comunale dovrebbe consentirne il mantenimento attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, a meno che non si tratti di opere in contrasto con rilevanti interessi urbanistici: il che nella fattispecie non è, nonostante quanto affermato dalla Commissione edilizia comunale secondo cui le opere in oggetto sarebbero *“in rilevante contrasto con gli interessi urbanistici individuati e tutelati dal PRG”*.

6. Il Comune di Romeno, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha sostenuto che l'apposizione del particolare vincolo di tutela di cui all'art. 45 delle NdA al PRG trova fondamento normativo nell'art. 37, comma 9, lett. b), delle N.d.A. del Piano urbanistico provinciale (PUP) di cui alla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e nell'art. 29, comma 3 lett. h-bis) introdotto dalla l.p. n. 3 del 14 maggio 2014 nella l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (vigente al momento dell'approvazione della variante). Quanto alla scelta di sottoporre a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale quella precisa porzione di territorio il Comune ha evidenziato la particolarità del luogo, unico nel suo genere nell'intera Val di Non, evidenziando l'ampia discrezionalità che caratterizza l'attività amministrativa di pianificazione. Con riferimento alla qualificazione dell'attività realizzata come *“cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante”* il Comune ha osservato che anche l'art. 24 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 prevede che il PRG determini le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali indicate e ne fissi la disciplina d'uso. In particolare il P.R.G. *“disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente ammessi”* e *“stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico”*. In un'area sottoposta a vincolo di tutela, ove l'intento è quello di preservare l'integrità dei luoghi e mantenere l'attuale situazione colturale delle aree per gran parte adibite a prato e ad attività foraggere, anche la trasformazione da una coltura all'altra, in particolare da prato a vigneto, può essere legittimamente limitata dal Comune con gli appositi strumenti (P.R.G., appunto). D'altra parte l'art. 45 delle NdA del PRG vieta espressamente *“la realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione”*. Inoltre, neppure trova nella specie applicazione l'art. 78 della l.p. n. 15 del 2015 rubricato *“Attività edilizia libera”*. Infatti anche tali interventi edilizi normativamente definiti liberi in ogni caso devono essere eseguiti *“nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di*



paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze”.

7. Con memoria del 21 dicembre 2022 il ricorrente ha sottolineato che il Comune di Romeno avrebbe rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di una stalla con fienile avente una volumetria di circa 4000 mc in un’area gravata dal vincolo di cui al più volte citato art. 45 bis ossia in un’area che, secondo la prospettazione dello stesso Comune, avrebbe invece dovuto essere a sua volta caratterizzata da un regime di inedificabilità. Il Comune avrebbe invero precisato al riguardo che il vincolo di inedificabilità non dovrebbe essere inteso in senso assoluto, potendo essere disatteso qualora preordinato alla tutela della zootecnia nonostante la delicatezza e il pregio sotto il profilo paesaggistico delle aree. La difesa del ricorrente sostanzialmente deduce una disparità di trattamento tra agricoltori e allevatori, rilevando altresì che non è stato realizzato un impianto intensivo, ma un impianto di per sé non comportante la necessità di teli antigrandine, di impianti irrigui e di trattamenti antiparassitari che invece caratterizzano gli impianti di melicoltura.

8. È intervenuta in giudizio con atto *ad opponendum* l’associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile il cui scopo, secondo l’atto costitutivo, è volto alla *“tutela ambientale, della salute e dell’attività turistica nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile dell’Alta Val di Non”*. Tale associazione ha evidenziato che l’altipiano dell’alta Val di Non è caratterizzato dalle ampie distese prative denominate appunto *“Praidei”* o *“Pradei”* e che si tratta dell’area di campagna che si estende dall’abitato di Fondo fino al confine con la campagna di Sarnonico benché le praterie dell’altipiano continuino fino a Romeno con altre denominazioni. Inoltre l’associazione ha rappresentato di aver a suo tempo sollecitato i Comuni dell’alta Val di Non ad inserire nei PRG norme quali l’art. 45 più volte citato comprendendo i Praidei nelle aree di particolare pregio paesaggistico ambientale. Contro l’insediamento nei cosiddetti *“Praidei”* di un’attività agricola di viticoltura da parte del signor Michele Zucal l’associazione era inoltre intervenuta sugli organi di stampa. Intendendo confermare integralmente la legittimità dell’operato del Comune, l’associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile ha diffusamente argomentato insistendo per l’infondatezza del ricorso.

9. In prossimità dell’udienza del 26 gennaio 2023 la difesa di parte ricorrente ha contestato i contenuti dell’atto di intervento *ad opponendum* della Associazione Alta Val di Non Futuro Sostenibile e lo stesso intervento ritenendolo inammissibile nell’assunto che anche l’odierno ricorrente, del pari all’associazione, intenderebbe recuperare una tradizione viticola propria della Valle di Non. Ai rilievi del ricorrente ha puntualmente replicato la difesa dell’associazione interveniente.

10. All’udienza del 26 gennaio 2023, nella considerazione che la presente causa fosse nella sostanza pregiudicata dall’esito del predetto procedimento all’epoca ancora pendente in appello, il Presidente ha disposto il rinvio della trattazione del merito della causa alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023, ora di rito.

11. Il Consiglio di Stato con sentenza della sesta sezione n. 5690 pubblicata il 9 giugno 2023 nel respingere l’appello ha riconosciuto che la previsione dell’art. 45 bis NdA del PRG di Romeno ha *“...la duplice finalità di mantenere inalterato il paesaggio, tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di estesi prati e di temperare le esigenze dell’attività zootecnica con quella agricola”* affermando in particolare *“Il citato art. 45 bis, infatti, non impone un regime autorizzatorio del tipo di colture da impiantare, vietandone alcune, ma prevede a tutela del paesaggio alcuni limiti generali all’attività agricola e tra questi il divieto di impiantare pali quali quelli oggetto dell’ordinanza di demolizione, la cui realizzazione in modo evidente è idonea ad alterare il paesaggio, determinandone una trasformazione rispetto alla veduta storica e un’alterazione degli equilibri culturali che si riflette sul paesaggio stesso. In questo senso è corretta da parte del TAR l’individuazione della norma che giustifica l’esercizio del potere amministrativo in questione nell’articolo 37, comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 che testualmente affida al piano regolatore comunale il compito di: “b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell’attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale”. Né può sostenersi che l’impianto viticolo caratterizzi il paesaggio dei Pradiei, tanto che sono gli stessi appellanti che propongono una coltivazione di recente creazione, resistente ai parassiti, in grado di fruttificare in assenza di impianto irriguo ad una quota (1000 mt.) solitamente non favorevole per l’impianto di un vitigno. Pertanto, le prescrizioni in questione perseguono in modo logico e proporzionale il fine di conservare i particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei “Pradiei”.*” La sentenza n. 5690/2023 del Consiglio di Stato precisa pure quanto segue: *“Nella fattispecie non è in dubbio la circostanza che possa predicarsi un mutamento di destinazione d’uso, dal momento che i terreni in questione sono in ogni caso utilizzati per attività agricola o che il mutamento di coltura necessiti di un titolo edilizio, in quanto è evidente che si sia in presenza di attività edilizia “libera”. Ma anche quest’ultima deve essere realizzata nel rispetto dei vincoli posti a tutela del paesaggio quali quelli previsti dal citato art. 45 bis, consentendo il mantenimento dei caratteri paesaggistici della zona considerata. In definitiva, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un’attività edilizia libera ma di un’attività vietata, rispetto alla quale si giustifica l’intervento di riduzione in pristino a tutela della disciplina urbanistica in questione. Da un lato, va infatti, rammentato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015 dispone che gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Dall’altro, va ricordato che il comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, espressamente prevede che l’attività di vigilanza edilizia debba essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche”*



12. In vista della pubblica udienza del 12 ottobre 2023 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi reiterando le argomentazioni già rispettivamente prospettate. La parte ricorrente ha evidenziato la permanenza dell'interesse alla disamina dei motivi 2 e 3 del gravame.

13. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Il ricorso, anche alla luce della sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 5690 del 9 giugno 2023, risulta privo di fondatezza con riguardo a tutti i motivi proposti.

Peraltro, prima di affrontare la disamina delle diverse censure formulate dalla parte ricorrente, va preliminarmente riconosciuta la legittimazione dell'Associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile a proporre nella presente causa il proprio intervento *ad opponendum*: e ciò in quanto risultano nella specie rispettate le condizioni al riguardo fissate dalla sentenza di Cons. Stato, A.P. 20 febbraio 2020, n. 6, secondo la quale nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi si rivela necessario che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbe automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; resta infine preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso.

II) Premesso doverosamente ciò, va innanzitutto rilevato che non ha pregio il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta l'illegittimità dell'ordinanza di rimessa in pristino qui impugnata del 9 aprile 2021 che in via derivata conseguirebbe all'accoglimento dell'appello avente ad oggetto l'art. 45 delle NdA al PRG e di cui è stata fatta applicazione. Come dianzi esposto, la piena legittimità dell'art. 45 bis anzidetto, ancorato all'articolo 37, comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, il quale ha pure riconosciuto che tale disciplina, allo scopo legittimo espressamente affidato al PRG, di tutelare il paesaggio ("*ai fini di protezione ambientale*"), non impone, né vieta l'impianto di un determinato tipo di colture, bensì limita l'attività agricola esclusivamente nel senso della proibizione "*di impiantare pali quali quelli oggetto dell'ordinanza di demolizione, la cui realizzazione in modo evidente è idonea ad alterare il paesaggio*". In altri termini, le prescrizioni dettate dai citati artt. 37 e 45, come attestato dal giudice d'appello, appaiono legittime e logicamente nonché proporzionalmente preordinate alla conservazione "*dei particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei "Pradiei"*". In ragione di ciò nessuna illegittimità in via derivata è pertanto apprezzabile rispetto all'impugnata ordinanza di rimessa in pristino del 9 aprile 2021 tesa a presidiare la valenza paesaggistica ed ambientale delle praterie montane che caratterizzano l'alta Val di Non.

III) Neppure coglie nel segno il secondo mezzo, con cui il ricorrente censura l'errata qualificazione dell'opera oggetto del provvedimento di ingiunzione come "*cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante*" e deduce l'erroneo assoggettamento dell'attività a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività assumendo inoltre che "*Le viti sono di altezza assolutamente modesta e tali da non creare alcun impatto paesaggistico (e men che meno urbanistico) rispetto al territorio circostante*". Al riguardo, e premesso che ancora una volta rileva quanto affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata secondo cui "*nella fattispecie non è in dubbio la circostanza che possa predicarsi un mutamento di destinazione d'uso...*", deve essere particolarmente evidenziato che, come appena detto, la tutela delle colture agricole locali costituisce un contenuto essenziale del piano regolatore generale e che il divieto posto dall'art. 45 delle NdA del PRG colpisce non direttamente l'impianto delle viti, bensì "*la realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale, salvo quelle in legno per il supporto di linee elettriche e di telecomunicazione, la posa di reti antigrandine, serre e tunnel sia a carattere permanente che stagionale, cave, discariche, depositi di terre e roccia provenienti da scavi*". Va peraltro aggiunto quanto eloquentemente disposto dalla vigente legislazione provinciale sul governo del territorio. Invero se i contenuti del comma 2, del comma 3, lett. g) e j), e del comma 4 dell'art. 24 della l.p. n. 15 del 2015 danno conto del fatto che la disciplina delle aree agricole passa attraverso i parametri edilizi e la tutela delle colture agricole locali, è il comma 10 del medesimo articolo ad esplicitare inequivocabilmente che "*Il PRG può: a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale*". In altri termini, il PRG non determina solo le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale, ma può fissarne anche la disciplina d'uso: il che - per inciso - priva di consistenza l'assunto del ricorrente secondo cui, vertendosi di *ius utendi* e non di *ius edificandi*, l'ingiunzione impugnata sarebbe illegittima. *Rebus sic stantibus*, va allora rimarcato che i terreni di cui è causa verrebbero invero utilizzati per un'attività agricola, ma che - allo stesso tempo - il mutamento di coltura, che tra l'altro



implica la realizzazione di pali, necessita di un titolo edilizio. È infatti appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 78 della legge n. 15 del 2015 gli interventi di edilizia libera devono comunque rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio, vale a dire i vincoli nella specie stabiliti dall'art. 45 bis delle NdA del PRG, e che la violazione dell'art. 78 anzidetto comporta che gli interventi si considerino realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio e, dunque, abusivamente. In realtà la fattispecie in esame non postula un'attività edilizia libera, bensì un intervento vietato al fine di tutelare il paesaggio e, atteso che il ricorrente aveva anche già ricevuto dal Comune di Romeno un riscontro negativo al parere preventivo richiesto in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 45-bis delle NdA del PRG, ne consegue la non censurabilità dell'affermazione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione di rimessa in pristino secondo cui *"l'abuso [ha comportato], di fatto, la realizzazione di interventi ed un cambio culturale espressamente vietati"*. Il provvedimento repressivo assunto dall'Amministrazione trova in conclusione piena giustificazione normativa privando di fondatezza anche il secondo motivo di ricorso.

IV) Nè ha miglior sorte il terzo motivo, con cui il ricorrente sostiene che le opere oggetto di ingiunzione non sarebbero *"in rilevante contrasto con gli interessi urbanistici individuati e tutelati dal PRG"* e che in ragione di ciò il Comune avrebbe potuto ai sensi dell'art. 134 della l.p. n. 1 del 2008 irrogare una sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Infatti l'art. 134 anzidetto dispone che *"se le opere risultano in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso"*. Vale in primo luogo evidenziare che nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa, il comune emette - ossia deve emettere - un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2 (cfr. comma 1 art. 134) (Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 342), mentre la sanzione pecuniaria di cui ai commi successivi del medesimo art. 134 trova applicazione solo se le opere non sono in contrasto con rilevanti interessi urbanistici. Tanto premesso, la violazione dell'art. 45 bis delle NdA del PRG di Romeno, quale normativa posta a tutela del peculiare paesaggio prativo costituito dai *Praidei*, configura in tutta evidenza proprio il contrasto con gli interessi urbanistici indicati dal PRG che è preclusivo dell'irrogazione della sanzione pecuniaria. Come dianzi rilevato, le prescrizioni del citato art. 45 legittimamente, logicamente nonché proporzionalmente, sono preordinate alla salvaguardia di un preciso interesse urbanistico, ossia quello alla conservazione *"dei particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei "Pradiei" "* che l'Amministrazione ha valutato di introdurre nello strumento urbanistico nell'ambito della discrezionalità che *in subiecta materia* le appartiene (*"le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficcate da errori di fatto o da abnormi illogicità"*) così Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3170 ed altresì T.R.G.A. Trento 18 ottobre 2022, n. 175; T.R.G.A. Trento, 30 marzo 2022, n. 72; T.R.G.A. Trento, 9 dicembre 2021, n. 196; T.R.G.A. Trento, 25 maggio 2020, n. 72 e 75; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 settembre 2021, n. 1975; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 1 giugno 2020, n. 2145). In tal senso depongono anche le considerazioni della Commissione edilizia comunale del 25 marzo 2021 (*"esprime parere che le opere in oggetto siano in rilevante contrasto con gli interessi urbanistici individuati e tutelati dal vigente PRG"*). In ragione di ciò la rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposta a rimedio dell'abuso si rivela allora l'unica opzione - si ribadisce - legittimamente, logicamente e proporzionalmente praticabile dal Comune poiché la mera sanzione pecuniaria non avrebbe di fatto consentito l'effettiva tutela dei prati montani dell'alta Val di Non, all'evidenza perseguibile con l'indispensabile effetto permanente soltanto mediante la rimozione delle opere illegittimamente realizzate. A quest'ultimo proposito vale ancora osservare che, a fronte della non casuale e invero sintomatica denominazione dell'area, non vale certo a smentire la storica vocazione alla praticoltura - come pretenderebbe il ricorrente - la coltivazione della vite asseritamente sussistente in passato. Del pari merita pure sottolineare - ed è considerazione conclusiva - che anche un trattamento più favorevole eventualmente riservato in via asseritamente illegittima dal Comune agli allevatori comunque non gioverebbe all'agricoltore destinatario di un provvedimento sfavorevole (ma legittimo, come dianzi accertato) e che a sua volta non può pretendere l'applicazione di un provvedimento parimenti illegittimo. Costituisce infatti *ius receptum*, anche di questo Tribunale, che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento *"non può essere comunque dedotto quando è rivendicata l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo"* (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2456)

V) Per concludere, l'ordinanza di rimessa in pristino qui impugnata sfugge a tutte le censure avanzate dal ricorrente e il ricorso va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente ed il Comune, e sono liquidate nel dispositivo.

Va viceversa compensata ogni ragione di lite tra il medesimo ricorrente e la parte intervenuta *ad opponendum*.

(*Omissis*)